



REGOLAMENTO IN MATERIA DI MASTER UNIVERSITARI

EMANATO CON D.R. N. 643 DELL'8 OTTOBRE 2024
IN VIGORE DALL'11 OTTOBRE 2024

Art. 1 - Principi generali e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, degli artt. 3, comma 9, e 7 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e del Regolamento didattico di Ateneo, disciplina l'istituzione, l'attivazione e l'organizzazione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari di primo e di secondo livello, di seguito chiamati Master.
2. L'offerta didattica dei Master deve essere coerente con gli orientamenti scientifici e didattici dell'Università degli Studi della Basilicata, di seguito Unibas, e specificamente finalizzata a rispondere alle esigenze provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni.
3. Per il perseguimento delle finalità indicate al comma 2, i Master devono prevedere la collaborazione di qualificati soggetti esterni all'Unibas, pubblici o privati, quali aziende, imprese, enti e istituzioni, in grado di contribuire alla formazione dei candidati e al loro eventuale ingresso nel mondo del lavoro.
4. I Master devono autofinanziarsi con le tasse di iscrizione e con gli eventuali contributi di enti e altri soggetti pubblici o privati. Le Strutture primarie possono concorrere mediante risorse non trasferite loro dall'Ateneo e, comunque, rivenienti da finanziamenti che non presentino carattere strutturale e/o di stabilità.
5. I Master possono essere erogati anche su committenza esterna, ad es. da parte di amministrazioni pubbliche, aziende, imprese e altri soggetti esterni, in favore di un'utenza precisamente individuata, ovvero dei dipendenti/collaboratori dei medesimi soggetti esterni, previa stipula di apposita convenzione che definisce gli impegni delle Parti.
6. Per i Master di cui al comma precedente si applicano le norme del presente regolamento, derogando, se necessario, alla tempistica prevista dallo stesso.

Art. 2 - Caratteristiche dei Master

1. I Master hanno durata annuale o biennale e prevedono attività formative di livello adeguato al grado di perfezionamento e di formazione che si intende perseguire.
2. I Master afferiscono alla Struttura primaria proponente, che ne cura la gestione didattica, amministrativa e contabile.
3. I Master possono avere anche carattere interstruttura, interateneo e/o internazionale, nei modi e nelle forme previste dal presente regolamento e dalla vigente normativa in materia di offerta formativa.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

4. I Master sono corsi ad accesso programmato e vi si accede mediante selezione pubblica, con le modalità previste nei relativi regolamenti didattici, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.
5. Il numero minimo di iscritti non può essere inferiore a 4 (quattro), sia per i Master di primo livello sia per i Master di secondo livello. Nel caso in cui il Master sia articolato in curricula, il numero minimo di iscritti non può essere inferiore a 4 (quattro) per ciascun curriculum.

Art. 3 – Organi del Master

1. Sono organi del Master:
 - a) il Coordinatore;
 - b) il Comitato scientifico.
2. Il Coordinatore è nominato dal Rettore, tra i professori/ricercatori dell'Unibas, su designazione della Struttura primaria, effettuata all'atto della presentazione della proposta del Master. Non si può essere, contemporaneamente, Coordinatore di più Master.
3. Il Coordinatore:
 - a) rappresenta il Master;
 - b) convoca e presiede il Comitato scientifico e ne rende esecutive le deliberazioni;
 - c) ha la vigilanza sulle attività del Master;
 - d) alla conclusione del Master, redige la relazione di cui all'art. 15;
 - e) dichiara la regolare esecuzione delle attività didattiche;
 - f) propone al Direttore della Struttura i componenti delle commissioni degli esami per la verifica del profitto;
 - g) dispone l'acquisto e/o il noleggio delle attrezzature eventualmente occorrenti allo svolgimento delle attività, nonché del materiale di consumo occorrente.
4. Il Comitato scientifico del Master è costituito da almeno 5 (cinque) professori/ricercatori dell'Unibas, designati dalla Struttura primaria in sede di proposta del Master, eventualmente integrato da non più di 1 (uno) rappresentante per ciascun soggetto partner. Uno stesso docente non può far parte di più di 1 (uno) Consiglio di Master.
5. Il Comitato scientifico del Master:
 - a) coordina le attività del Master, ne cura l'organizzazione ed è responsabile della qualità scientifica e didattica del corso;
 - b) designa i componenti della commissione giudicatrice per l'ammissione al Master, la cui nomina compete al Rettore;
 - c) delibera sull'equipollenza dei titoli per l'accesso;
 - d) delibera sul riconoscimento di eventuali crediti formativi già posseduti;
 - e) propone al Consiglio della Struttura la copertura degli insegnamenti, con le modalità indicate all'art. 8;
 - f) propone il reclutamento dei Tutor di cui all'art. 9;
 - g) propone le eventuali modifiche al piano finanziario, la cui approvazione segue lo stesso iter della proposta iniziale;
 - h) redige il piano finanziario consuntivo.



Art. 4 - Istituzione e attivazione

1. L'istituzione e l'attivazione dei Master di primo e secondo livello sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, acquisito il parere del Senato accademico e del Nucleo di valutazione, su proposta di una o più Strutture primarie, da presentare entro il 31 marzo dell'anno accademico precedente a quello della sua istituzione/attivazione.
2. Per ciascun anno accademico le Strutture primarie non possono presentare più di 3 (tre) proposte di istituzione e attivazione di Master, di cui almeno 1 (uno) interstruttura/interateneo.
3. Il Master che per due anni consecutivi non raggiunga il numero minimo di iscritti necessario per l'attivazione, non può essere immediatamente riproposto per la terza volta.
4. I Master sono istituiti con decreto del Rettore e la loro attivazione, disposta anch'essa con decreto del Rettore, è subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscritti previsto dal regolamento didattico del corso e nel rispetto di quanto previsto al comma 5 dell'art. 2.
5. La proposta, da redigere utilizzando l'apposita modulistica allegata al presente regolamento, deve contenere i seguenti elementi essenziali, riportati nella scheda identificativa del Master (Allegato 1):
 - a) denominazione, livello e durata;
 - b) i profili professionali e gli sbocchi occupazionali previsti;
 - c) il numero minimo e il numero massimo degli allievi;
 - d) l'importo della tassa di iscrizione, il numero di rate e la relativa quantificazione;
 - e) la sede o le sedi di svolgimento delle attività;
 - f) l'elenco dei docenti di ruolo che si impegnano ad assicurare almeno il 30% delle attività didattiche frontali, con i relativi settori scientifico-disciplinari, secondo quanto previsto al comma 1 dell'art. 8;
 - g) i nominativi dei componenti del Comitato scientifico del Master.
 - h) il nominativo del professore/ricercatore dell'Unibas che dovrà assumere la funzione di Coordinatore;
 - i) nel caso di Master interstruttura, la struttura cui compete la gestione didattica, amministrativa e contabile del corso;
 - j) gli eventuali interventi a favore degli studenti (borse di studio o altre forme di agevolazione, quali esonero parziale o totale dalla tassa di iscrizione) e le relative fonti di finanziamento.

La proposta, inoltre, deve essere corredata:

- a) della deliberazione della struttura primaria proponente e delle altre strutture primarie eventualmente coinvolte;
- b) degli schemi di convenzione che definiscono le modalità di collaborazione dei soggetti esterni o delle eventuali altre Università. Le convenzioni possono essere temporaneamente sostituite da dichiarazioni di intenti, purché sia indicato l'oggetto della collaborazione. In ogni caso, le convenzioni devono essere perfezionate prima dell'emanazione del decreto rettorale di attivazione del Master;
- c) della proposta di regolamento didattico del Master (Allegato 2);
- d) del piano finanziario (Allegato 3);



- e) della relazione di cui all'art. 15, nel caso in cui si tratti di proposta di rinnovo di Master già attivato in precedenza.
6. La proposta, prima dell'approvazione definitiva da parte della Struttura primaria interessata e prima che venga attivato l'iter di approvazione da parte dei competenti Organi di governo dell'Ateneo, entro il 28 febbraio, deve essere sottoposta alla Commissione per l'alta formazione, di cui all'art. 7, che procede alla sua valutazione preliminare.

Art. 5 – Regolamento didattico del Master

1. Il Regolamento didattico del Master disciplina gli aspetti didattici e organizzativi del corso.
2. Il Regolamento didattico del Master è emanato contestualmente all'istituzione del corso, con il medesimo decreto rettorale con il quale è nominato anche il Coordinatore ed è costituito il Comitato scientifico.
3. I regolamenti didattici dei Master annuali devono prevedere l'acquisizione di almeno 60 CFU, corrispondenti a 1.500 ore di impegno complessivo. In particolare, devono essere previsti minimo:
 - 30 CFU per lezioni, laboratori, esercitazioni, visite didattiche e altre attività (seminari, conferenze, testimonianze);
 - 10 CFU per il tirocinio;
 - 3 CFU per la prova finale.
4. I regolamenti didattici dei Master biennali devono prevedere l'acquisizione di almeno 120 CFU, corrispondenti a 3.000 ore di impegno complessivo. In particolare, devono essere previsti minimo:
 - 60 CFU per lezioni, laboratori, esercitazioni e visite didattiche e altre attività (seminari, conferenze, testimonianze);
 - 20 CFU per il tirocinio;
 - 3 CFU per la prova finale.
5. In relazione a quanto disposto ai commi 3 e 4, a ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo. A seconda della tipologia di attività:
 - a 1 CFU di lezioni frontali corrispondono da 6 a 8 ore di didattica in aula e un numero di ore di studio individuale fino al completamento delle 25 ore;
 - a 1 CFU di laboratorio, esercitazioni e visite didattiche corrispondono 12 ore di attività e 13 ore di studio individuale;
 - a 1 CFU di eventuali "altre attività" (seminari, conferenze e testimonianze) corrispondono 8 ore di attività e 17 ore di studio individuale;
 - a 1 CFU di tirocinio corrispondono 25 ore.
6. Le attività didattiche del Master si articolano in moduli didattici, cui corrispondono minimo 6 e massimo 12 CFU, che possono essere articolati in unità didattiche di minimo 2 CFU.



7. Le attività formative del Master di cui ai precedenti commi 3 e 4 diverse dal tirocinio, dai laboratori e dalle visite didattiche, potranno essere svolte anche in modalità telematica. In tutti i casi, il regolamento didattico dovrà prevedere lo svolgimento in presenza della prova finale.
8. Il Regolamento didattico del Master dovrà riportare:
 - a) gli eventuali curricula nei quali si articola il corso; che devono essere diversificati per non meno del 30% e non più del 70% dei CFU relativi alle attività didattiche frontali;
 - b) gli obiettivi formativi e le finalità del corso e degli eventuali curricula, anche in relazione alla domanda nel settore professionale al quale si riferiscono, esplicitando in maniera puntuale i profili professionali, nonché gli sbocchi occupazionali previsti;
 - c) i titoli di studio ed eventuali altri requisiti per l'accesso e le modalità di ammissione;
 - d) la sede o le sedi delle attività e i relativi periodi di svolgimento;
 - e) l'elenco dei moduli didattici e unità didattiche e delle altre attività formative, compreso il tirocinio, con l'indicazione dei principali contenuti, dei crediti e, ove possibile, dei settori scientifico-disciplinari associati;
 - f) le modalità di erogazione delle attività didattiche e del tirocinio
 - g) le modalità e gli obblighi di frequenza e le forme di controllo;
 - h) le modalità di svolgimento delle verifiche periodiche e della prova finale;
 - i) le modalità di riconoscimento di crediti formativi già acquisiti con altre attività didattiche o derivanti da conoscenze e abilità professionali, in numero non superiore al 25% delle attività formative complessive del Master;
 - j) i moduli didattici o le unità didattiche cui è possibile iscriversi singolarmente, secondo quanto previsto agli artt. 13 e 14.

Art. 6 – Piano finanziario

1. Il Piano economico del Master, da redigere utilizzando l'apposita modulistica allegata al presente regolamento (Allegato 3), definisce il quadro finanziario delle entrate e delle uscite e deve garantire la sostenibilità economica del Master senza oneri a carico del bilancio dell'Ateneo, ad eccezione di eventuali risorse messe a disposizione dalle Strutture primarie coinvolte nello svolgimento del Master, ai sensi del comma 4 dell'art. 1.
2. La copertura finanziaria delle spese necessarie all'attivazione e allo svolgimento del Master è assicurata:
 - a) dalle tasse di iscrizione;
 - b) da eventuali erogazioni di enti e altri soggetti pubblici o privati;
 - c) da risorse eventualmente messe a disposizione dalle Strutture primarie dell'Ateneo, ai sensi del comma 4 dell'art. 1;
 - d) da eventuali finanziamenti europei.
3. Le uscite ricomprendono le seguenti voci:
 - a) contributo del 20% del totale delle quote di iscrizione e delle eventuali erogazioni di enti e altri soggetti pubblici o privati, al netto delle risorse destinate a borse di studio, ripartito in una quota del 10% a favore del bilancio dell'Ateneo, per le spese generali, e in una quota



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

del 10%, di cui almeno la metà destinata al fondo di premialità, a favore del bilancio della Struttura cui compete la gestione didattica, amministrativa e contabile del corso;

- b) spese per le attività di docenza e seminari;
 - c) contratti di tutorato;
 - d) borse di studio o altre agevolazioni a norma dell'art. 4, comma 5-lett. j);
 - e) spese per la mobilità di docenti e studenti (missioni e viaggi di studio);
 - f) acquisto o noleggio attrezzature;
 - g) spese per la promozione del master;
 - h) spese per materiali di consumo.
4. Nel piano finanziario deve essere indicata la destinazione degli eventuali avanzi di gestione.
 5. Le spese relative al compenso per il coordinamento scientifico del Master possono essere pari ad un massimo di 5.000,00 euro.
 6. Non oltre trenta giorni dalla conclusione del Master, il Comitato scientifico redige il piano finanziario consuntivo, che - una volta approvato dal Consiglio della Struttura cui compete la gestione didattica, amministrativa e contabile del corso – deve essere sottoposto al Consiglio di amministrazione per la definitiva approvazione.

Art. 7 – Commissione di Ateneo per l'Alta Formazione

1. La “Commissione di Ateneo per l'Alta Formazione” è così composta:
 - Prorettore delegato – Coordinatore;
 - n. 1 rappresentante per ciascuna Struttura primaria, designato dal Consiglio della struttura;
 - una unità PTA designata dal Direttore generale.
2. La “Commissione di Ateneo per l'Alta Formazione” è nominata dal Rettore con proprio decreto e dura in carica tre anni accademici.
3. La “Commissione di Ateneo per l'Alta Formazione” ha funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di programmazione di Master e corsi di perfezionamento; la Commissione, in particolare, ha il compito di effettuare una valutazione preliminare delle proposte di istituzione di nuovi Master e di coordinare e razionalizzare l'offerta formativa di Ateneo in materia, promuovendo, laddove possibile, l'elaborazione di progetti comuni a più Strutture primaria.

Art. 8 – Copertura insegnamenti

1. Non meno del 30% del totale dei crediti di didattica frontale erogati nel Master deve essere sostenuto da docenti e ricercatori di ruolo afferenti all'Unibas. Qualora il Master sia svolto in collaborazione con altro Ateneo, la percentuale del 30% può essere raggiunta con docenti di tale Ateneo, in misura non superiore alla metà della medesima percentuale.
2. Alla copertura degli insegnamenti previsti dal regolamento didattico del Master provvede la Struttura cui compete la gestione didattica, amministrativa e contabile del corso su indicazione del comitato scientifico del Master, con le seguenti modalità, indicate in ordine di priorità:
 - a) mediante affidamento o incarico diretto



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

- a₁) ai docenti dell'Unibas che, in sede di proposta di istituzione del Master, si sono impegnati ad assicurare attività didattiche frontali, previo nulla osta della Struttura primaria di afferenza, se diversa da quella che eroga il Master;
 - a₂) ai docenti di altre università che collaborano alle attività del Master, con le quali è stata stipulata la prevista convenzione;
 - a₃) ai professionisti, in possesso di adeguato curriculum scientifico e professionale, designati dagli enti, imprese e aziende che collaborano alla realizzazione del Master, secondo le modalità disciplinate nella convenzione che regola il rapporto di collaborazione;
 - a₄) ad altri docenti in servizio presso l'Unibas, previo nulla osta della Struttura primaria di afferenza, se diversa da quella che eroga il Master;
 - b) mediante affidamento a docenti di altro Ateneo, a seguito di selezione pubblica secondo quanto previsto dal regolamento di ateneo in materia;
 - c) mediante contratto di diritto privato, a seguito di selezione pubblica, secondo quanto previsto dal regolamento di ateneo in materia.
3. Gli incarichi indicati al comma precedente possono essere a titolo gratuito o a titolo oneroso. Il trattamento economico è determinato dal Consiglio della Struttura Primaria proponente il Master, tenendo conto degli importi definiti dal Decreto Interministeriale 313 del 21 luglio 2011 e, comunque, entro i limiti previsti dal Piano Finanziario di cui al precedente Art.6.
 4. L'impegno didattico nel Master da parte dei docenti dell'Unibas non può sostituire l'impegno didattico nei corsi di laurea e di laurea magistrale, derivante dalla programmazione didattica di ciascuna Struttura primaria.
 5. L'attribuzione e l'eventuale remunerazione di incarichi di insegnamento a professori e ricercatori dell'Ateneo deve rispettare quanto normato dal "Regolamento di ateneo per la disciplina dei doveri didattici dei professori e dei ricercatori".

Art. 9 – Tutor

1. Per una ottimale gestione delle attività del Master, il Comitato scientifico del Master può deliberare l'utilizzo di uno o più tutor, per svolgere attività di supporto organizzativo, sostegno alla didattica e coordinamento delle attività di tirocinio.
2. Le attività di cui al comma 1 si configurano come attività didattiche integrative e al conferimento degli incarichi ai tutor si provvede nel rispetto delle vigenti norme regolamentari di Ateneo in materia.

Art. 10 – Requisiti di ammissione, incompatibilità e modalità di accesso

1. Per essere ammessi ai Master di primo livello, bisogna essere in possesso di Laurea o titolo equipollente o titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
2. Per essere ammessi ai Master di secondo livello, bisogna essere in possesso di Laurea magistrale o titolo equipollente o titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

3. I titoli di studio conseguiti all'estero, se non già riconosciuti in base alla normativa vigente, dovranno essere valutati dal Comitato scientifico del Master che ne potrà dichiarare l'equipollenza ai soli fini dell'ammissione al Master.
4. In materia di contemporanea iscrizione ad un altro corso di studio universitario (laurea, laurea magistrale, master, scuola di specializzazione, altro dottorato), si fa rinvio alla legge 12 aprile 2022, n. 33 e ai relativi decreti attuativi e, nello specifico, al D.M. 29 luglio 2022, n. 930.
5. Ai Master si accede mediante selezione pubblica per soli titoli, ovvero per titoli ed esami. Gli esami possono consistere in una prova scritta e/o in un colloquio. La modalità deve essere individuata nel Regolamento didattico del Master. Le selezioni devono essere svolte nel rispetto dei principi generali di trasparenza e imparzialità in materia di pubblici concorsi.
6. Alla selezione per l'ammissione al Master possono partecipare anche gli studenti che non hanno ancora conseguito il titolo per l'accesso, a condizione che il titolo risulti conseguito all'atto dell'iscrizione al Master.
7. I bandi devono indicare:
 - a) gli obiettivi formativi del corso di studio e i profili professionali;
 - b) l'articolazione didattica, ivi comprese le attività di tirocinio;
 - c) i requisiti di accesso;
 - d) il numero massimo dei posti disponibili e il numero minimo di iscritti senza il quale il corso non sarà attivato;
 - e) la tassa di iscrizione;
 - f) eventuali borse di studio o altre forme di agevolazione quali l'esonero totale o parziale dalla tassa di iscrizione;
 - g) le modalità e i criteri di selezione;
 - h) la possibilità di iscriversi a singoli moduli didattici o unità didattiche, se prevista dal regolamento didattico del Master.

I bandi sono emanati con decreto del Rettore, sono pubblicati nell'Albo ufficiale dell'Ateneo e devono essere consultabili nella specifica sezione del sito web di Ateneo dedicata ai Master.

Articolo 11 – Tassa di iscrizione

1. La tassa di iscrizione al Master è stabilita nel regolamento didattico del corso.
2. La prima rata della tassa di iscrizione, qualora il Master non venga attivato per mancanza del numero minimo di iscritti o per altre motivazioni imputabili all'Ateneo, è restituita. Non è ammessa la restituzione in nessun altro caso.

Art. 12 - Frequenza, verifiche del profitto e prova finale

1. La frequenza alle attività dei Master è obbligatoria; per l'ammissione alla prova finale è richiesta una frequenza pari ad almeno il 70% di ciascun modulo didattico e l'80% delle attività complessive.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

2. Il conseguimento dei crediti associati alle varie attività è subordinato al superamento di esami o altre forme di verifica del profitto, valutati in trentesimi, con eventuale lode. Gli esami si intendono superati se si consegue una votazione non inferiore a 18/30.
3. Il conseguimento del titolo di Master è subordinato all'acquisizione dei crediti previsti dall'ordinamento del Master, inclusi quelli relativi alle attività di tirocinio, e al superamento della prova finale per l'accertamento delle competenze complessivamente acquisite. La prova finale è valutata in centodecimi, con eventuale lode. La prova finale si intende superata se si consegue una votazione non inferiore a 66/110. Alla prova finale possono essere attribuiti massimo 11 punti.
4. Ciascuna commissione per le prove di accertamento dei singoli moduli è composta da almeno due docenti delle unità didattiche del modulo e deve essere presieduta da un docente di ruolo dell'Unibas. La commissione è nominata dal Direttore della Struttura primaria, su proposta del Coordinatore del Master.
5. La commissione per la prova finale è composta dal Coordinatore, che la presiede, e da almeno quattro docenti del Master. La commissione è nominata dal Direttore della Struttura primaria.
6. Il titolo di Master è rilasciato a firma del Rettore e del Coordinatore.

Art. 13 – Iscrizione a singoli moduli o unità didattiche

1. È possibile iscriversi a singoli moduli didattici o unità didattiche, per massimo 12 CFU, senza aver preso parte alla selezione per l'ammissione al Master, purché si sia in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso. Nel regolamento didattico del Master sono stabilite la relativa tassa di iscrizione e le modalità di partecipazione.
2. Per i singoli moduli o unità didattiche di cui al comma precedente, sarà rilasciata una certificazione con attestazione dei CFU acquisiti, nel caso in cui siano state sostenute positivamente le previste prove di verifica del profitto.

Art. 14 – Iscrizione in qualità di uditore

1. È possibile iscriversi al master o a singoli moduli didattici o unità didattiche, in qualità di uditore, senza aver preso parte alla selezione per l'ammissione al Master, anche in assenza del titolo di studio previsto per l'accesso. Nel regolamento didattico del Master sono stabilite la relativa tassa di iscrizione e le modalità di partecipazione.
2. Nei casi indicati al comma 1, non sono previste le prove di verifica del profitto e sarà rilasciato esclusivamente un attestato di frequenza.

Art. 15 - Valutazione dei risultati

1. I corsi di Master sono sottoposti ad una valutazione dei risultati, anche sulla base degli esiti di processi di verifica della soddisfazione degli iscritti e delle ricadute professionali del titolo (incidenza sull'occupabilità o migliore occupazione degli interessati).
2. Entro tre mesi dalla conclusione del Master, il Coordinatore redige una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. La relazione, approvata dalla Struttura primaria proponente, è sottoposta



all'esame del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico e del Nucleo di valutazione, anche ai fini di eventuali proposte di riedizioni del corso per l'anno successivo.

Art. 16 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla vigente legislazione in materia, allo Statuto di Ateneo, al Regolamento in materia di contribuzione studentesca relativo all'anno accademico di attivazione del Master, e alle altre norme regolamentari di Ateneo, per quanto compatibili.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'Albo ufficiale dell'Ateneo.